



COMUNE DI CETO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE
ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO**

Approvato dal Consiglio Comunale di Ceto con deliberazione n. 12 del 31/05/2012

Indice

PREMESSA

CAPO 1 PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Principi
- Art. 2 Finalità e obbiettivi
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Destinatari degli interventi
- Art. 5 Stato di bisogno
- Art. 6 Procedura per richiesta di prestazioni socio- assistenziali
- Art. 7 Prestazioni sociali agevolate
- Art. 8 Politiche abitative
- Art. 9 Procedura per la richiesta di erogazione di contributi in denaro
- Art. 10 Procedura per la richiesta di erogazione di contributi ad enti ed associazioni
- Art. 11 Misurazione della capacità contributiva, del costo del servizio e delle soglie di accesso

CAPO 2 – TIPOLOGIE DI SERVIZI EROGABILI

- Art. 12 Area anziani
 - Art. 12.1 Servizio di assistenza domiciliare – definizione e servizi offerti
 - Art. 12.2 Integrazione rette a seguito di ricovero in struttura residenziale (RSA – CSS)
 - Art. 12.3 Servizio pasti
 - Art. 12.4 Servizio di telesoccorso
 - Art. 12.5 Servizio di lavanderia e stireria
 - Art. 12.6 Prelievi ematici
 - Art. 12.7 Attività ricreative
 - Art. 12.7.1 Soggiorni climatici
 - Art. 12.7.2 Corso di ginnastica dolce
 - Art. 12.7.3 Cure termali
 - Art. 12.7.4 Festa dell’Anziano
 - Art. 12.7.5 Viaggi culturali, pellegrinaggi e varie
 - Art. 12.8 Servizio trasporti
 - Art. 12.9 Consegna farmaci a domicilio
 - Art. 12.10 Servizio trasporto dializzati
- Art. 13 Area disabili
 - Art. 13.1 Servizio Trasporti, consegna farmaci a domicilio, servizio pasti, prelievi, telesoccorso, servizio lavanderia, servizio trasporto dializzati e integrazione rette a seguito di ricovero in struttura residenziale (CSS)
 - Art. 13.2 Servizio di assistenza domiciliare
 - Art. 13.3 Servizio di assistenza educativa domiciliare
 - Art. 13.4 Sostegno domiciliare

- Art. 13.5 Contributi per la frequenza a servizi semi residenziali: CSE
- Art. 13.6 Contributi per la frequenza a servizi semi residenziali: CDD
- Art. 13.7 Contributi per la frequenza a servizi semi residenziali: SFA
- Art. 13.8 Comunità Socio Sanitaria
- Art. 13.9 Inserimenti lavorativi (STILE)
- Art. 13.10 Assistenza specialistica

- Art. 14 Area minori, giovani e famiglia
- Art. 14.1 Interventi di sostegno domiciliare, servizio di assistenza educativa domiciliare minori
- Art. 14.2 Centro di aggregazione giovanile
- Art. 14.3 Interventi di sostituzione

CAPO 3 – CRITERI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI DEL COMUNE IN AMBITO SCOLASTICO

- Art. 16 Piano per il diritto allo studio
- Art. 17 Fornitura libri e mensa scolastica
- Art. 18 Trasporti scolastici scuola dell'Infanzia
- Art. 19 Dote scuola

CAPO 4 – AGGIORNAMENTO TARIFFE

- Art. 20 Aggiornamento allegati al regolamento

PREMESSA

Il quadro legislativo su cui concentrare l'attenzione per quanto riguarda l'organizzazione comunale a livello socio – assistenziale e gli interventi in ambito scolastico.

La normativa di riferimento per l'erogazione dei servizi e prestazioni, è la seguente:

- Legge Regionale 12 Marzo 2008 N° 3 “Governo della rete di interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e ss.mm.ii;
- Legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii;
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – norme di attuazione” e ss.mm.ii;

Il principio da cui muove la Legge Quadro è assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovere interventi per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2 - 3 - 38 della Costituzione e contribuire, inoltre, a promuovere e tutelare la salute.

Per svolgere appieno questo ruolo, il servizio sociale impronta la propria azione a criteri ed indirizzi precisi, ovvero:

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità della persona, nel rispetto della specificità dei bisogni e del diritto di libera scelta dell'utente, con particolare riguardo alle aree di emarginazione;
- promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;
- garantire agli utenti l'informazione e la partecipazione alla definizione delle modalità di gestione e di emarginazione delle prestazioni;
- valorizzare la famiglia quale nucleo fondamentale della società e quale risorsa primaria per una piena tutela dell'individuo;
- sviluppare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari;
- perseguire una più elevata efficacia e produttività dei servizi migliorando la qualità e razionalizzando l'uso delle risorse.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali di competenza comunale.

CAPO 1: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di erogazione dei servizi sociali che possono essere attivati dal Comune con riferimento al Piano di Zona dei servizi sociali triennale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il presente regolamento è redatto in conformità alla legge quadro n. 328/2000 ed alle normative regionali relative.

Il regolamento disciplina, altresì l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi, così come previsto dall'art.1, comma 2, del D. Lg. vo 31

marzo 1998 n° 109 e successive integrazioni, di cui al D.Lgs. 3 maggio 2000 n° 130 e D. P. C. M. n°242 del 04/04/2001.

Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrano fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, del terzo settore, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi costituzionali e in generale normativi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) la massima espressione delle pari opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- b) il sostegno dell'istituzione familiare, come definita dalla Carta Costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- c) la libertà di scelta fra prestazioni erogabili analoghe (aventi le stese finalità);
- d) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi che possono essere erogati nei confronti dell'utenza da parte del Comune debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazioni di emarginazione o di bisogno;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi , delle prestazioni sociali e delle strutture;
- favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili , specie se in stato di gravità nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e antisocialità;
- favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- promuovere le reti di solidarietà sociale del territorio.

Art. 3 – Compiti del Comune

Come riportato nella Legge 328 del 2000 all'art 1 come 3 e seguenti, si cita che Il Comune è titolare delle seguenti attività:

1. programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali; tale funzione è svolta dal Comune di concerto con la Comunità montana, ente capofila della Rete dei servizi socio-assistenziali del Distretto.
2. erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche di natura socio-assistenziale; il Comune può delegare parte di questa funzione di produzione ed erogazione all'Azienda Territoriale dei Servizi alla Persona, attraverso un contratto di servizio in cui vengono identificati i servizi delegati, oppure direttamente ad un ente erogatore.
3. autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica;
4. partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;

5. definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

Gli interventi e i servizi previsti all'interno del presente regolamento sono rivolti alla generalità delle popolazione. Il Comune garantisce la gestione dei servizi alla persona attraverso l'ausilio dell'attribuzione delle attività alla Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, con cui il Comune ne garantisce la progettazione degli interventi e la gestione in materia di servizi sociali.

Il Comune è in ogni caso tenuto a rispondere alle richieste degli utenti in base allo stato di bisogno espresso e valutabile e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati annualmente.

Il Comune può rivalersi per le spese sugli utenti o sui parenti tenuti per legge agli alimenti secondo i criteri indicati dal seguente regolamento. (art. 433 C.C.).

Ai sensi dell'art. 4, comma 7) del Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 130/2000, il Comune può provvedere ad eseguire controlli circa la veridicità della situazione familiare dichiarata e rispetto ai dati reddituali e patrimoniali, avvalendosi di tutti gli strumenti possibili, ivi compresa la collaborazione della Guardia di Finanza.

Il Comune, inoltre, potrà richiedere ai singoli cittadini idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità e completezza dei dati dichiarati.

In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei suddetti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 legge 15/68),

l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coatto delle somme di propria competenza eventualmente erogate e/o non introitate.

Art. 4 – Destinatari degli interventi

Possono fruire dei servizi sociali offerti dal Comune i seguenti destinatari:

- tutti coloro che sono residenti nel Comune;
- gli stranieri i presenti sul territorio comunale aventi diritto o titolo all'assistenza con valido permesso di soggiorno;
- i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1 lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 2 legge 328/2000).
- Possono essere erogate prestazioni relative a bisogni urgenti e non differibili anche nei confronti dei cittadini non residenti, ad eccezione nel caso vi sia possibilità di invio ai competenti servizi di riferimento.

Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti:

- in condizioni di povertà o con limitato reddito;
- con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico;
- con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva nel mercato del lavoro;
- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

È facoltà delle Unioni dei Comuni istituire dei servizi aperti alla popolazione in collaborazione tra gli stessi, destinati in via prioritaria ai residenti appartenenti ai Comuni in oggetto.

Per quando riguarda i diritti degli utenti previsti dal comma 5 art. 2 legge 328/200, gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Inoltre gli utenti hanno diritto a scegliere liberamente in relazione all'offerta dei servizi e delle prestazioni; ad esprimere il proprio consenso informato sulle prestazioni rese; alla riservatezza (D.Lgs. 196/03 "la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") ed al segreto professionale.

Art. 5 – Stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza da almeno uno dei seguenti elementi:

- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto che non provvedono, ad integrare tale situazione,
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o in cui il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso accertata in esito ad opportuno indagine sociale e/o sanitaria;
- esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi previsti dai due precedenti punti, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischi di emarginazione accertata in esito ad opportuno indagine sociale e/o sanitaria;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

Art. 6 – Procedura per richiesta di prestazioni socio – assistenziali

Il procedimento di erogazione di servizi e o contributi inizia con la presentazione con apposita istanza (allegato C) da parte dell'interessato presso i servizi sociali del Comune, fatte salve le situazioni d'emergenza.

Unitamente alla suddetta domanda, dove previsto dal presente regolamento, il richiedente presenta altresì l'attestazione indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E) in corso di validità. E' fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse verificarsi e determinare un miglioramento o peggioramento delle condizioni socio economiche. Nel caso in cui le variazioni subentrare comportassero una ridefinizione della quota di partecipazione al costo del servizio richiesto, la nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa. La comunicazione dovrà essere tempestiva.

Coloro che richiedono l'erogazione del servizio o prestazione sociale agevolata vengono automaticamente inseriti nella fascia massima di compartecipazione alla spesa nei seguenti casi:

- mancata presentazione dell'I.S.E.E. di cui al presente articolo;
- presentazione dell'I.S.E.E. non corretta, rettificata e/o integrata, nonostante la richiesta formulata dal competente servizio.

Art. 7 Prestazioni sociali agevolate

Si definiscono prestazioni sociali agevolate tutte quelle prestazioni o servizi di carattere sociale o socio-assistenziale o socio-sanitario che il Comune eroga e per i quali è definito l'accesso e/o la compartecipazione del cittadino alla spesa sulla base di importi predefiniti o di soglie ISE o ISEE.

Rientrano fra le prestazioni sociali agevolate che i Comuni possono erogare, in base ai servizi attivati (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi), le due tipologie seguenti:

1. Politiche abitative
 - a. alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER);
 - b. Contributo per il sostegno all'affitto.
2. Prestazioni economiche assistenziali:, come riportato in dettaglio negli articoli successivi.

Art. 8 – Politiche abitative

In riferimento alle abitazioni di edilizia popolare, si riporta ai regolamenti della Regione Lombardia. Il percorso per l'assegnazione di una abitazione prevede l'ingresso in una graduatoria periodicamente rivista con un bando pubblico emesso dal Comune.

Il contributo per il sostegno dell'affitto si ricollega al bando regionale annuale emesso con contribuzione anche da parte del Comune, differenziato in funzione della tipologia di bisogno.

Art. 9 - Procedura per la richiesta di erogazione di contributi in denaro.

Il Servizio Sociale, dopo attenta valutazione della situazione economica, e la richiesta dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica, propone l'erogazione di contributi a sostegno di nuclei familiari in temporanea difficoltà.

Questi contributi vengono di norma accompagnati da una più generale presa in carico della situazione. Per questo motivo e per la loro natura occasionale e non risolutiva di situazioni patologiche, si tende a diminuirne progressivamente l'erogazione a favore di interventi più stabili. L'entità dei contributi dipende dalle disponibilità di bilancio comunale.

I contributi sono principalmente orientati alla fornitura di beni e servizi essenziali, quali ad esempio acquisto di generi alimentari, pagamento di utenze domestiche, spese necessarie ad assicurare la disponibilità di una sistemazione abitativa, spese sanitarie, spese per servizi funebri, frequenza o utilizzo di servizi socialmente rilevanti per i componenti il nucleo familiare. Detti contributi possono essere a fondo perduto, o possono avere le caratteristica di anticipo sulle spese e prevedere la restituzione totale o parziale delle somme anticipate.

Fatto salvo il principio che fa capo all'utente l'onere di raccogliere l'impegno dei famigliari tenuti al mantenimento, nel valutare la necessità di erogazione di contributi economici gli stessi famigliari possono essere coinvolti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Art. 10 – Procedura per la richiesta di erogazione di contributi ad enti ed associazioni.

L'Amministrazione Comunale intende valorizzare il prezioso apporto degli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni e i Gruppi nonché le Organizzazioni di Volontariato sociale secondo gli obiettivi delle normative vigenti in materia, ed in sintonia con quanto predisposto dallo Statuto Comunale e si riserva la facoltà di sostenere economicamente gli Enti medesimi mediante:

- a) sovvenzioni e contributi annuali;
- b) concessioni di ambienti comunali per sede di associazioni.

Tali concessioni devono venir richieste dagli interessati presentando un bilancio consuntivo delle attività svolte espresso in numeri e corredato da una relazione delle attività effettuate nonché da una programmazione dettagliata delle attività a promuovere (patrocinio di manifestazioni, progetti finalizzati, ecc.).

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme statali, regionali e comunali vigenti

Art. 11 Misurazione della capacità contributiva, del costo del servizio e delle soglie di accesso

Sulla base dell'art. 42 lett. F del D.Lgs 267/2000 sono disciplinati i valori di misurazione della capacità contributiva di riferimento, l'individuazione dei servizi attivi, i costi del servizio a carico del Comune e le soglie di accesso con i costi a carico delle famiglie previsti per ogni tipologia di servizio di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

Tali dimensioni saranno aggiornate e periodicamente mediante provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO 2 – TIPOLOGIE DI SERVIZI EROGABILI

Art. 12 area anziani

I servizi dell'area anziani si riferiscono, salvo valutazioni particolari, a persone che hanno compiuto il 65 ° anno di età.

Obiettivo generale di quest'area è il mantenimento dell'anziano nel suo contesto sociale e nel suo ambiente di vita evitando il ricorso all'istituzionalizzazione. Questo è realizzabile attraverso il contrasto dei processi di autoemarginazione e la promozione dell'integrazione sociale.

In riferimento alla Legge 328 del 2000, per le prestazioni di tipo sanitario (infermieristiche e/o riabilitative) si rinvia all'ASL per competenza.

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune, su proposta anche del Servizio stesso e/o dei Servizi dell'ASL, al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dismissioni, i tempi di fruizione, oltre che il coordinamento del personale e le successive verifiche sull'andamento del servizio.

Il Servizio Sociale Comunale valuta la necessità di attivare il servizio di assistenza domiciliare (SAD) inoltra all'Ente Gestore il P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato), la scelta dell'erogatore sottoscritta dall'utente e l'atto di impegno di spesa del Comune. L'Ente Gestore attiva il servizio di assistenza domiciliare e provvede a comunicare - entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa - al cittadino richiedente e all'erogatore del servizio scelto e al Comune le ore assegnate e il relativo periodo.

Art. 12.1 – servizio di assistenza domiciliare: definizione e servizi offerti

È interesse del Comune istituire il servizio di Assistenza Domiciliare (ora detto SAD) che consiste nell'offerta di servizi di aiuto alla persona e alle famiglie alle quali sono fornite prestazioni di cura (in particolare per l'igiene della persona nel rispetto e verso la valorizzazione del grado di autonomia) prioritariamente della persona e in minor parte dell'abitazione finalizzate al sostegno nella gestione delle incombenze quotidiane.

È rivolto prevalentemente ai cittadini in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, allo stato di salute, a condizioni sociali difficili (anziani singoli e nuclei familiari in difficoltà, disabili con insufficienza mentale, motoria, sensoriale, invalidi e adulti in difficoltà, minori in condizioni di disagio ecc.).

I servizi sono svolti da personale di supporto (ASA, OSS o formazione equivalente) appositamente formato e qualificato – dei soggetti (Cooperative Sociali, Fondazioni, Istituzioni, ecc.) accreditati e iscritti nell'apposito Albo istituito dall'Ente gestore nell'ambito di programmi di intervento finalizzati a mantenere la persona il più a lungo possibile al suo domicilio, conservando le sue abitudini di vita, i suoi rapporti familiari e le sue amicizie.

Art. 12.2 – Integrazione rette a seguito di ricovero in struttura residenziale (R.S.A. – C.S.S.)

1. L'inserimento in strutture residenziali (Residenza Sanitaria Assistenziale o Casa di Riposo e Comunità Socio Sanitaria) rappresenta un servizio a favore di utenti in condizioni psico-fisiche di totale o parziale non autosufficienza e privi del sostegno di famigliari in grado di fornire l'assistenza necessaria, ancorché supportati dai servizi di assistenza domiciliare ed a carattere semi-residenziale.
2. Per questa tipologia di servizio l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo.
3. Fa capo all'utente l'onere di raccogliere l'impegno dei famigliari a contribuire per la quota non coperta dall'utente stesso, le tariffe a carico di ciascun **famigliare tenuto al mantenimento**, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, vengono stabilite sulla base di accordi tra utente e familiari o tra i familiari stessi in base alle proprie disponibilità economiche.
4. Il Comune interviene per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti precedenti.

5. In presenza di integrazione della retta di ricovero da parte del Comune, ai sensi dell'art. 2740 del Codice Civile, secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti dovranno essere versati al Comune fino a copertura dei costi sostenuti dallo stesso per suo conto.
6. Il riconoscimento di eventuali integrazioni del Comune al costo della retta è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte dell'utente o di chi ne cura gli interessi, della seguente documentazione da allegare alla domanda:
 - a) importo della retta giornaliera di ricovero da pagare al servizio residenziale individuato;
 - b) tutti i redditi percepiti dall'utente, derivanti sia da pensione, sia da ogni altro cespite in godimento;
 - c) ammontare del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dall'utente alla data della richiesta ed al 31 dicembre dell'anno precedente;
7. La eventuale mancata presentazione dei documenti di cui al comma precedente esclude, a meno che non vi siano validi motivi accertati dal servizio sociale, ogni possibile integrazione della retta di ricovero a carico del Comune. Annualmente il Comune provvederà alla verifica economica e ad eventuali accertamenti. Il Comune potrà esercitare i mezzi più opportuni per garantire il proprio credito, anche in sede giudiziale.

Art. 12.3 Servizio Pasti

Al fine di favorire e migliorare l'integrazione sociale di soggetti a rischio di emarginazione, è facoltà del Comune istituire il Servizio Mensa presso un locale appositamente allestito a tale scopo. Il servizio in oggetto potrà anche essere erogato a domicilio, tramite l'ausilio di personale volontario, di associazioni di volontariato o di personale comunale.

Il Servizio mensa a pagamento è rivolto a persone autosufficienti (anziani e non anziani), con capacità reddituale ed è gestito mediante convenzione con una ditta specializzata in servizio catering.

L'Amministrazione chiederà agli utenti il rimborso del costo sostenuto.

Nel caso di situazioni di grave fragilità economica valutata dal Servizio Sociale, sulla base della disponibilità di bilancio, l'Amministrazione Comunale potrà garantire tariffe agevolate o la gratuità del servizio.

Art. 12.4 Servizio di Telesoccorso

È nei poteri del Comune l'istituzione del servizio di telesoccorso. È un servizio di rilevazione 24 ore su 24 di richieste d'aiuto espresso da utenti anziani soli anche a rischio dal punto di vista sanitario, attraverso un collegamento telefonico fra l'abitazione dell'utente e il centralino di una società specializzata.

È quindi un servizio per interventi immediati di soccorso a domicilio che si attivano su chiamata da parte dello stesso utente. Oltre a stabilire un "filo diretto" con l'utente, il servizio mira anche a instaurare un clima di confidenza, di sostegno e di sicurezza che possa essere di supporto ai soggetti a rischio di emarginazione.

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dismissioni, i tempi di fruizione, oltre che le successive verifiche sull'andamento del servizio.

L'Ente gestore, appena ricevuta la comunicazione del Comune, attiverà la società fornitrice che a sua volta provvederà, nei tempi tecnici contrattuali, ad erogare il servizio.

Il costo del servizio è suddiviso per fasce di reddito.

Ai cittadini con un reddito familiare ISEE annuo pari o inferiore all'ISEE iniziale o minimo vitale e caratterizzati anche da una fragilità sociale, il servizio è gratuito e la copertura finanziaria è

garantita dalla disponibilità delle risorse messe a disposizione dalla Legge 328/2000 e dal fondo sociale regionale (ex circolare IV).

Art. 12.5 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA

È facoltà del Comune istituire il servizio di lavanderia consiste nell'intervento di lavaggio e di stiratura dei capi di abbigliamento, di biancheria e degli effetti personali dell'utente. Il soggetto cui è rivolto il servizio presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Compromissione dell'autonomia personale di tipo economico o per fragilità sociale che non consente adeguata soddisfazione di tale bisogno;
- Particolari difficoltà o incapacità nel lavaggio dei propri capi di abbigliamento;
- Non autosufficienza fisica e/o psichica in assenza di altre tipologie di aiuto domestico-alberghiero;
- Situazione di isolamento ed assenza del supporto della rete familiare

In genere non è un servizio erogato in maniera isolata, ma complementare al servizio di assistenza domiciliare e rientrante nella gamma dei servizi erogabili in maniera integrata verso il progetto principale di mantenere garantita l'igiene della persona e del suo ambiente di vita.

Nel caso di situazioni di grave fragilità economica valutata dal Servizio Sociale, sulla base della disponibilità di bilancio, l'Amministrazione Comunale potrà garantire tariffe agevolate o la gratuità del servizio.

Art. 12.6 Prelievi Ematici

Si tratta di un servizio di prelievo ematico domiciliare e/o ambulatoriale offerto all'utente regolarmente residente nel Comune, **ultrasessantacinquenne**, disabile o temporaneamente inabile, con disagio di tipo sociale o a rischio di emarginazione, gestito mediante convenzione con organizzazioni di volontariato, studi associati o società cooperative iscritte nell'apposito registro regionale, professionisti e aziende qualificate nell'assistenza infermieristica o un ente terzo (RSA, CDI, o in studio associato o cooperativa infermieristica).

Il servizio in oggetto può essere istituito con lo scopo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale che integrino quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, erogate dalla ASL di Vallecamonica Sebino, in ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione statale o regionale.

Tutte le funzioni svolte dal Comune, pertanto, non potranno sovrapporsi o sostituire quelle svolte dall'Azienda Sanitaria Locale, ma dovranno essere complementari, secondo quanto stabilito dalla L.R. 31/97.

Nell'ambito delle direttive indicate dalla normativa vigente, Il servizio offerto riguarda esclusivamente il prelievo venoso del sangue.

Per tutti i soggetti destinatari individuati ai sensi del presente articolo il servizio è completamente gratuito, ad esclusione del ticket sanitario eventualmente dovuto.

La descrizione delle modalità di erogazione e relativi costi verranno regolati mediante provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 12.7 Attività Ricreative

Art. 12.7.1. Soggiorni Climatici

I soggiorni climatici possono essere organizzati dal Comune o da associazioni in località marine e/o lacustri, in generale come soggiorni marini estivi.

I soggiorni sono pubblicizzati tramite manifesto pubblico con adeguato anticipo. Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, considerando tutti i residenti nei Comuni associati all'Unione di Comuni Lombarda Ceto Cimbergo Paspardo.

Salvo disponibilità di posti, al termine delle iscrizioni, si valuta l'ammissione di anziani non residenti nel Comune e/o nei Comuni associati, la cui quota di partecipazione è intera.

L'Amministrazione Comunale potrà decidere se contribuire all'iniziativa con una quota secondo la disponibilità del bilancio valutando la condizione economica in base al coefficiente ISEE del richiedente residente.

Qualora l'accompagnatore dell'anziano non abbia compiuto i 65 anni, potrà partecipare all'iniziativa, fatta salva la disponibilità dei posti.

Art. 12.7.2 Corso Di Ginnastica Dolce

È facoltà del Comune organizzare, anche tramite associazioni sportive, centri anziani o incarico ad un professionista, il Corso di ginnastica dolce. Si tratta di un'attività rivolta ai cittadini anziani e pensionati ed è tenuto da un operatore specializzato. Pertanto si configura come una prestazione socio – assistenziale, che, oltre a perseguire un miglioramento della salute globale dell'anziano, offre importanti occasioni di socializzazione.

Ai partecipanti è richiesto un contributo a fronte delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei corsi. Il corso è pubblicizzato tramite manifesto pubblico.

Art. 12.7.3 Cure Termali

Il Comune ha la possibilità di organizzare in collaborazione con i centri termali, cicli di cure termali che devono essere prescritti dal medico curante su apposito ricettario affinché possano essere a carico del servizio sanitario nazionale.

Il Comune contribuirà per le spese di trasporto in base alle disponibilità di bilancio del Comune.

Art. 12.7.4. Festa dell'anziano

Ogni anno il Comune o le associazioni anziani, possono organizzare la giornata dell'anziano (Santa Messa, pranzo, intrattenimenti ricreativi, iniziative culturali).

Ai partecipanti è richiesta la quota relativa al pranzo.

La giornata è pubblicizzata tramite manifesto pubblico. Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

Art. 12.7.5 – Viaggi culturali, pellegrinaggi e varie

È facoltà dell'Amministrazione organizzare annualmente o periodicamente attività ricreative e di svago per favorire l'aggregazione come ad esempio pellegrinaggi presso santuari, visite alle città, teatro, concerti, opera, musei, ecc.

L'iniziativa è pubblicizzata tramite manifesto pubblico. Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. Agli iscritti è richiesta la quota di partecipazione.

Art. 12.8 Servizio Trasporti

Il servizio di trasporto sociale può essere organizzato dall'Amministrazione comunale e può essere rivolto a tutti i soggetti anziani, portatori di handicap, inabili o connotati da disagio sociale impossibilitati ad accedere alle strutture sociosanitarie e riabilitative attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici e che sono privi di familiari in grado di provvedervi.

L'utente può presentare la richiesta del servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali ed il trasporto è possibile compatibilmente con la disponibilità di mezzi e di volontari.

L'Assistente Sociale provvede poi alla verifica dell'effettiva situazione di bisogno e attiva il Servizio che è effettuato attraverso le associazioni di volontariato.

Art. 12.9 Consegna farmaci a domicilio

Generalmente in maniera congiunta ad altri servizi, il Comune può organizzare il servizio di consegna domiciliare dei farmaci (e dei presidi ed ausili sanitari) nel caso in cui vi siano degli anziani che si collocano nella fascia della marginalità, che non riescono a raggiungere la farmacia e

sono privi di supporti familiari che vi possano provvedere. Il servizio completamente gratuito verrà svolto dai Comuni con l'ausilio dei volontari o dei farmacisti.

In genere anche questo non è un servizio erogato in maniera isolata, ma complementare al servizio di assistenza domiciliare e rientrante nella gamma dei servizi erogabili in maniera integrata verso il progetto principale di mantenere garantito un adeguato stile di vita della persona.

Art. 12.10 Servizio trasporto dializzati

Il Comune può organizzare il servizio trasporto dializzati.

Il servizio si propone di fornire il trasporto alle persone con problematiche relative alla dialisi, qualora non ci sia una copertura garantita da associazioni oppure che sia privo di familiari in grado di provvedervi.

Art. 13 Area Disabili

Art. 13.1 Servizio trasporti; consegna farmaci a domicilio, servizio pasti, prelievi, telesoccorso, servizio lavanderia, servizio trasporto dializzati e integrazione rette a seguito di ricovero in struttura residenziale (C.S.S.)

Regolamentato allo stesso modo di quello dell'area anziani.

Art. 13.2 Servizio di assistenza domiciliare

Questo servizio permette di rispondere puntualmente e globalmente al bisogno di aiuto dell'individuo e della sua famiglia. Il servizio prevede, come descritto nell'area anziani, l'intervento a domicilio di ausiliari socio assistenziali, consentendo così il mantenimento presso la famiglia delle persone con difficoltà, sgravando il soggetto e la famiglia dai problemi che a lungo andare potrebbero essere disgreganti. L'obiettivo è quello di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita della persona portatrice di disabilità e ridurre le esigenze di ricorso a strutture diurne o residenziali.

Le modalità di compartecipazione dell'utente al costo del servizio sono le stesse del SAD anziani.

Art. 13.3 Servizio di assistenza educativa domiciliare

Questo servizio è costituito da prestazioni di natura socio-assistenziale-educativa che vengono assicurate al domicilio dei nuclei familiari con al loro interno portatori di handicap. Tali prestazioni si caratterizzano in termini di sostegno diretto alla persona disabile ed alla sua famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto genitori-figli e persona disabile e contesto di vita.

Il sistema d'accesso al servizio ed i costi sono regolamentati come descritto nell'area minori.

Art. 13.4 Sostegno Domiciliare

È un intervento su progetto personalizzato rivolto a minori prestato da personale professionalmente preparato, finalizzato a sostenere il disabile nel suo percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dell'apprendimento scolastico, della integrazione sociale, del sostegno alle autonomie e del sollievo alle famiglie in condizione di particolare criticità in un ambiente familiare con sufficienti competenze educative.

Viene redatto dall'assistente sociale del Comune in accordo con la famiglia e servizi sanitari di riferimento anche al di fuori dell'abitazione.

Art. 13.5 Contributi per la frequenza a servizi semi residenziali: C.S.E.

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno, pubblico o privato, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.

Gli interventi socio educativi o socio animativi, sono finalizzati:

- Alla autonomia personale;
- Alla socializzazione;
- Al mantenimento del livello culturale;

- Propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

Art. 13.6 Contributi per la frequenza a servizi semi residenziali: C.D.D.

Il centro diurno per persone con disabilità (CDD) accoglie persone disabili gravi dipendenti da qualsiasi causa, di età superiore ai 18 anni e, di norma, sino ai 65.

Il CDD è una struttura semi residenziale socio sanitaria che garantisce prestazioni socio sanitarie ad elevato grado di integrazione, attività di riabilitazione, attività di socio riabilitazione ed attività educative.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

Come previsto nel D.lgs 130/00, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno rivolte a persone con handicap permanente grave (di cui all'art. e c. 3 della L. 104/92 accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge), nonché a soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza fisica e psichica risulti da un verbale di accertamento dell'Asl, si fa riferimento, se l'interessato, ritenendolo più favorevole ne fa richiesta, alla valutazione della situazione economica del solo soggetto beneficiario del servizio.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

Art. 13.7 - Contributi per la frequenza a servizi semi residenziali: S.F.A

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) e per la promozione dell'integrazione sociale sono strutture a carattere diurno con funzione di riabilitazione occupazionale, formazione all'autonomia personale e/o relazionale, promozione dell'integrazione della persona in situazione di handicap nella comunità di appartenenza.

Il servizio si rivolge a soggetti disabili con differenti livelli di autonomia compromessa.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

Art. 13.8 Comunità' Socio-Sanitaria

Le comunità alloggio sono specifici servizi residenziali previsti per portatori di disabilità con gravi o gravissime limitazioni della autonomia funzionale, il cui bisogno di tutela richiede strutture di tipo Centri Residenziali o Comunità Alloggio. Si tratta di strutture protette che accolgono soggetti che necessitano di un supporto socio sanitario specifico, oppure, portatori di handicap privi, per varie ragioni, di un completo appoggio familiare.

Per avere diritto all'integrazione comunale della quota, l'inserimento deve essere attivato su autorizzazione del Comune di residenza.

La retta dovuta per il ricovero in strutture residenziali è a totale carico dell'ospite e la modalità di copertura finanziaria della stessa è uguale a quella prevista per la retta della RSA dell'anziano.

Art. 13.9 Inserimenti lavorativi (S.T.I.L.E)

Il Comune incentiva varie forme di inserimento lavorativo e sociale di persone disabili o esposte a rischio di emarginazione.

Il sistema di inserimento lavorativo propone i singoli inserimenti definendo con gli operatori il programma individuale di intervento, che secondo le modalità della regione possono riguardare i seguenti casi:

- inserimenti lavorativi in aziende o cooperative sociali di inserimento lavorativo riferiti a persone con rapporto di lavoro formalizzato;
- Tirocini lavorativi in aziende e cooperative d'inserimento lavorativo;
- Borse lavoro in aziende e cooperative d'inserimento lavorativo;
- Adeguamento del posto di lavoro per disabili;
- Tirocini lavorativi e borse lavoro presso uffici e/o servizi comunali.

Il Comune partecipa all'onere in base alle disponibilità di bilancio.

Il Servizio è delegato all'Azienda Territoriale per i Servizi Alla Persona (S.T.I.L.E)

Art. 13.10 Assistenza Specialistica

Possono essere destinatari di questa tipologia di servizio gli alunni con handicap con o senza situazione di gravità secondo la definizione dell'art.3 della L.104/92 (persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento. Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità).

Il Servizio effettua supporto all'inserimento del minore portatore di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un'assistenza individualizzata.

Il servizio è gratuito per quanto riguarda la scuola dell'obbligo ed è erogato da cooperative accreditate per il servizio.

La compartecipazione è valutata dal Comune in base alle disponibilità di bilancio.

La segnalazione viene effettuata dal servizio di neuropsichiatria infantile, mentre l'attivazione del servizio con voucher avviene in collaborazione con l'assistente sociale del Comune.

Art. 14 Area Minori, Giovani e Famiglia

I principali interventi che si privilegiano, anche in funzione della capacità di riduzione del danno, sono gli interventi di prevenzione.

Con il termine prevenzione s'intende tutta quella serie di attività, iniziative e interventi intenzionali, programmati e verificabili, tesi a modificare i fattori d'incidenza potenziale sul disagio, agendo sui soggetti non ancora segnati da vicende legate a eventi emarginanti.

In quest'ottica, fondamentale è il ruolo giocato dalla famiglia e perciò incidere in modo positivo a livello preventivo significa innanzitutto lavorare "sulle" e "con le" famiglie: la famiglia risulta essere il polo principale di educazione, luogo privilegiato di scambio, di apprendimento, di crescita, di socializzazione e purtroppo, a volte, anche di devianza, di maltrattamento ed emarginazione. In questa prospettiva gli interventi ipotizzati sono i seguenti:

Una delle fonti normative di riferimento è la Legge 285/97 " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" (Legge Turco), che ha come obiettivo fondamentale di sviluppare attraverso interventi innovativi, condizioni che consentano di promuovere positivamente i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di assicurare i cittadini di minore età quelle opportunità indispensabili per un adeguato processo di sviluppo umano che porti alla costruzione di personalità compiute.

La legge, infatti, mira a sviluppare una politica sociale concepita come investimento per lo sviluppo delle persone e delle loro condizioni di vita attraverso un'ampia gamma di interventi che consente ai Comuni di favorire sul proprio territorio l'esercizio del diritto di cittadinanza per le nuove generazioni. Con la legge 285/97 lo Stato ha istituito un fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione d'interventi a livello Nazionale, Regionale e Locale, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente familiare.

In questo quadro i Comuni, nell'ambito della programmazione della legge 285/97, hanno definito una progettazione territoriale globale che, pur muovendosi in una logica distrettuale cerca di rispondere in modo mirato ai bisogni del singolo Comune.

Art.14.1 Interventi di sostegno domiciliare, servizio di assistenza educativa domiciliare minori

E' un servizio costituito da prestazioni di natura socio – assistenziale – educativa che vengono assicurate al domicilio dei nuclei familiari, comprendenti minori a rischio di emarginazione,. Tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo a favore del minore, sia in termini di sostegno diretto al minore e alla famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli.

Possono fruire di questo tipo di servizio tutti i minori per i quali è definito il bisogno di un supporto educativo mirato sulla base di una valutazione del Servizio Sociale del Comune e/o dei Servizi dell'ASL di Vallecamonica – Sebino (Servizio Famiglia, Neuropsichiatria Infantile).

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dismissioni, i tempi di fruizione, oltre che il coordinamento del personale e le successive verifiche sull'andamento del servizio.

Il Servizio Sociale Comunale valuta la necessità, sentiti gli operatori nel caso di minori seguiti dal Servizio Tutela Minori o da un altro Servizio dell'ASL (neuropsichiatria infantile, consultorio familiare...), di attivare il servizio di assistenza domiciliare educativa, inoltra all'Ente Gestore il P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato), sottoscritto dal richiedente e dall'assistente sociale del Comune; unitamente al PAI verrà trasmessa la scelta dell'erogatore e l'atto di impegno di spesa del Comune.

L'Ente Gestore attiva il servizio di assistenza domiciliare e provvede a comunicare le ore assegnate e il relativo periodo al cittadino richiedente, all'erogatore del servizio scelto e al Comune.

Art. 14.2 Centro di Aggregazione Giovanile

E' facoltà del Comune istituire il Centro di Aggregazione Giovanile.

Tale servizio vuole essere un "luogo" sul territorio, capace di creare occasioni nelle quali i giovani rivestano un ruolo centrale e da protagonisti. Si propone per essere un centro in grado di offrire attività di qualità (studio insieme a coetanei, attività sportiva, laboratori) grazie alle quali i giovani possano crescere, maturare, sviluppare una personalità piena e senso sociale. Si tratta di proporre percorsi che mettano i ragazzi in relazione con figure adulte autorevoli, capaci di far sperimentare limiti e regole ma anche esperienze gratificanti di stimolare secondo i tempi e le capacità di ognuno alla conoscenza di sé e delle proprie possibilità, di far intravedere un futuro possibile e positivo che abbia senso, per cui valga la pena impegnarsi.

L'obiettivo strategico del progetto è innovare le modalità di affronto delle situazioni di difficoltà dei giovani. Il Centro sostiene azioni che favoriscano la formazione della personalità (autostima, capacità relazionali, gestione rapporti sociali...) e la formazione integrale del cittadino.

Art. 14.3 Interventi di Sostituzione

Gli interventi di sostituzione si hanno quando l'Autorità Giudiziaria applica un provvedimento più o meno coercitivo nei confronti di una situazione considerata negativa per il minore (famiglia maltrattante, incapace di provvedere al minore, ...).

Tali interventi si collocano soprattutto nella sfera degli allontanamenti, sia di minori che di minori e madri. Il collocamento avviene solitamente in strutture protette quali Centro di Pronto intervento, Comunità Alloggio, Istituti Educativi Assistenziali.

Quando una situazione di disagio viene segnalata al Tribunale dei Minorenni, l'Autorità Giudiziaria emette un provvedimento con il quale stabilisce determinate restrizioni nei confronti della situazione in oggetto.

Attualmente il servizio tutela è delegato all'Azienda Territoriale Per i Servizi Alla Persona, con la collaborazione dell'assistente sociale dei Comuni.

Restano a carico dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona i contributi alle famiglie a cui vengono affidati temporaneamente i minori allontanati dal nucleo originario e gli oneri relativi ai pagamenti delle rette delle Comunità presso i quali il minore viene ospitato, con la partecipazione a carico del Comune di una percentuale che potrà variare in base a quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato con l'Azienda.

Resta fermo il principio secondo il quale i Comuni tenuti al pagamento della retta dell'Istituto presso il quale è stato accolto il minore è quello di residenza dei genitori e pertanto detta spesa, qualora i genitori fossero residenti in due differenti comuni, verrebbe suddivisa tra le due Amministrazioni.

CAPO 3 – CRITERI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI DEL COMUNE IN AMBITO SCOLASTICO

Art. 16 - Piano per il Diritto allo Studio

Sulla scorta delle indicazioni contenute nella Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31, il Comune interviene nel settore della scuola materna e delle scuole dell'obbligo in base ad un piano annuale da redigersi entro il mese di settembre, sentita la Commissione per il diritto allo studio, a favore dei genitori degli alunni iscritti alle varie scuole, i quali concorrono alla spesa secondo le modalità approvate nel piano per il diritto allo studio.

Art. 17 - Fornitura Libri, mensa scolastica, trasporto scolastico

L'Amministrazione Comunale interviene per la fornitura gratuita dei libri agli utenti della scuola primaria ed ha la facoltà di istituire un servizio mensa presso un locale della scuola primaria appositamente allestito. Il servizio è gestito mediante convenzione con una ditta specializzata in catering. Le ulteriori modalità di erogazione del servizio sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

Il trasporto per la scuola secondaria di primo grado (ex medie), la retta della scuola materna, il servizio mensa della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono gratuiti per i nuclei familiari aventi un coefficiente ISEE inferiore al minimo vitale. Ferme restando le disponibilità di bilancio.

Art. 18 - Trasporti scolastici scuola dell'infanzia

Per i trasporti scolastici, il modello **allegato B** al presente regolamento stabilisce lo schema di domanda, le percentuali di rimborso che l'Amministrazione Comunale utilizzerà per rimborsare, le spese di abbonamento per il trasporto scolastico della scuola dell'Infanzia, ai nuclei familiari richiedenti aventi diritto.

Ai fini del presente articolo il coefficiente Isee da considerare per il rimborso è quello dell'anno precedente (es. anno scolastico A/ B– coefficiente Isee anno A).

Il modulo di richiesta potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Ceto (www.comune.ceto.bs.it) e le domande dovranno essere presentate entro il mese di ottobre di ogni anno presso gli uffici comunali.

CAPO 4 – AGGIORNAMENTO TARIFFE

Art. 19 – Aggiornamento allegati al regolamento

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare le tariffe di cui agli allegati A) e B) con cadenza annuale.

